

te nell'esercizio;stabilendo che esse siano regolate con apposito fondo di riserva per oscillazioni di valori mobiliari e immobiliari, e prescrivendo pure che a siffatto fondo siano da attribuirsi le plusvalenze.

In sostanza l'art.46 mentre determina i criteri di formazione del bilancio preordinati al fine di garantire la integrità effettiva del patrimonio dell'Azienda in rapporto alle valutazioni di bilancio, ha voluto anche prevenire la possibilità di costituzioni di utili non derivanti dall'esercizio industriale ma dalle plusvalenze patrimoniali.

Durante l'esercizio 1913, nonostante la sensibile riduzione dei corsi che si era già effettuata su quasi tutti i valori mobiliari nell'esercizio 1912, si è dovuto rilevare ancora una considerevole riduzione dei corsi per i titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Pertanto la situazione patrimoniale di chiusura della nostra Azienda deve provvedere alla copertura della